

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		
FABRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1083);		
FABRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084);		
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo. (<i>Ambulanti e Messaggeri</i>). (1205);		
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 17 febbraio 1958, n. 119. (<i>Urgenza</i>). (1227);		
		BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);
		CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto), ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);
		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);
		ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825) 878
		PRESIDENTE 878, 880, 882, 885, 886 887, 888, 889, 890
		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> 879, 880 882, 885, 888, 889
		FABRI 879, 885, 888
		AMADEI GIUSEPPE 879
		REALE GIUSEPPE 879
		ARMATO 879, 880, 885, 886, 888
		SAMMARTINO, <i>Relatore</i> 880, 886
		FRUNZIO 885

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e rinvio):	
Determinazione delle piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico. (3253)	890
PRESIDENTE	890, 892, 893 894, 895, 896; 901
COLASANTO, <i>Relatore</i>	890, 892, 896
ANGELINI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> 890, 892, 893, 894, 895, 896, 901	
BOGONI	892, 896
CAPPUGI	893, 894, 895, 896
LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i>	893 894, 895, 901
MARCHESI	894
Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (3279)	
PRESIDENTE	909
COLASANTO, <i>Relatore</i>	909
FRUNZIO	909
ANGELINI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	909
PETRUCCI	909
DEGLI ESPOSTI.	909

La seduta comincia alle 9,45,

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Urgenza) (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Urgenza) (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei te-

legrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (Ambulanti e Messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (Urgenza) (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva), segretario, perito, geometra (carriera di concetto), ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; e delle proposte di legge: Fabbri ed altri « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (*Urgenza*); Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (*Urgenza*); Ceccherini ed altri: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunti con contratto a termine »; Ceccherini ed altri: « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (Ambulanti e Messaggeri) »; Amiconi ed altri: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 » (*Urgenza*); Baldelli e Franzo:

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

« Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Ceccherini ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario, Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni »; Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »; Armato ed altri: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 ».

Dobbiamo oggi riprendere l'esame degli articoli rimasti sospesi nella precedente seduta.

Sull'articolo 37 l'onorevole Frunzio ha presentato un nuovo testo, del quale do lettura:

« Ai consiglieri di prima e seconda classe dei ruoli tecnici di cui alle tabelle *C*, *D* e *E* dell'allegato primo alla presente legge aventi titolo alla riserva dei posti previsti dall'articolo 62 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e in possesso del diploma di laurea da data anteriore a quella del conferimento degli incarichi o comunque anteriore al 1° gennaio 1955, è attribuita una anzianità convenzionale non superiore ad anni tre, pari al periodo dell'attività di incarichi di studio svolta anteriormente al 31 dicembre 1957 presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

L'anzianità di cui al precedente comma è valutabile ai soli fini dell'anzianità di carriera prevista dall'articolo 164, terzo e quarto comma, del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello previsto dal successivo articolo 76 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La formula è stata studiata per attribuire a tutti gli ingegneri in questione la possibilità di veder valutato il loro servizio dal primo giorno in cui l'hanno prestato.

Questi ingegneri hanno iniziato la loro opera dal 1954 e dal 1958. Naturalmente, perciò, solo una piccola parte usufruirà del periodo di tre anni, ossia quelli che sono en-

trati nel 1954. Il beneficio globale consiste nel fatto che viene data una anzianità di cinque anni e mezzo agli ingegneri, in maniera che il concorso che avrebbero dovuto fare nel 1958 lo sostengono nel 1963.

Ovviamente, ciò non soddisfa completamente le aspettative degli interessati, i quali vorrebbero venissero eliminati anche gli esami. Ma ciò è assolutamente inconcedibile.

FABBRI. Se non erro, mi sembra che in questo emendamento manchi completamente il riferimento ai dipendenti del ruolo amministrativo: quindi, una parte dell'articolo 37 decade.

AMADEI GIUSEPPE. Esatto, decade completamente per quanto riguarda gli amministrativi.

REALE GIUSEPPE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento sostitutivo dell'articolo 37, presentato nella precedente seduta del 19 ottobre 1961.

ARMATO. Ritengo che, nell'affrontare la situazione giuridica di questi due raggruppamenti di personale, quello tecnico e quello amministrativo, che in origine erano considerati da due articoli distinti e diversi — e non so per quali ragioni siano stati unificati — si debbono fare alcune considerazioni. L'emendamento proposto dall'onorevole Frunzio è irrilevante rispetto allo stato di fatto degli interessati. Questi ingegneri si richiamano a un atto già consacrato nella presente legge, esattamente all'articolo 92 della legge n. 119, il quale testualmente ripete: « gli impiegati di ruolo e gli allievi telefonisti e meccanici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in chimica e idonei agli ultimi concorsi per la carriera direttiva del personale tecnico banditi dalla amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalla azienda di Stato per i servizi telefonici saranno ammessi a partecipare a un concorso per titoli a loro riservato per i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Questo articolo è in stretta correlazione con l'articolo 63 della legge n. 119, di guisa che agli ingegneri borsisti, che si trovano nelle stesse condizioni di questo personale, che hanno potuto partecipare al concorso per l'azienda di Stato per i servizi telefonici che fa capo allo stesso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è stato consentito di pervenire alla valutazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onorevole Armato, questo non corrisponde alla realtà.

ARMATO. Presento pertanto questo emendamento:

« I Consiglieri di primo grado dei ruoli delle carriere direttive della Amministrazione poste e telegrafi, che rivestono la qualifica anzidetta alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che conseguiranno la nomina a tale qualifica maturando alla data stessa la relativa anzianità, possono conseguire la nomina a direttori di sezione mediante scrutinio per meriti comparativi quando abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita ed abbiano maturato una anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di anni 6.

Il computo di tale anzianità complessiva viene effettuato valutando, per i beneficiari degli articoli 62, 91 e 92 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, anche il periodo delle prestazioni a qualsiasi titolo effettuate dagli interessati nei confronti della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a decorrere dalla data di effettivo inizio della prestazione stessa, purché in possesso del prescritto titolo di studio, o a decorrere dalla data di conseguimento di questo ultimo.

Le disposizioni dell'articolo 76 della presente legge non si applicano per le promozioni a direttore di sezione previste dal primo comma del presente articolo ».

PRESIDENTE. Noi procediamo a delle votazioni formali e ci assumiamo tutti, come commissione, la responsabilità di ciò che avviene. Non posso più essere il *trait d'union* tra le varie Commissioni: ognuno di noi ha qui il diritto di votare ciò che vuole, ma è bene che la responsabilità sia da noi stessi assunta.

SAMMARTINO, *Relatore*. È inutile dire che sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Frunzio, pur accettando le riserve espresse dagli onorevoli colleghi in merito alla categoria dei tecnici e degli amministrativi.

PRESIDENTE. Poiché dobbiamo essere presenti alla discussione del bilancio del Ministero dei trasporti che si sta svolgendo in Aula, la seduta è sospesa per essere ripresa nel pomeriggio alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 17,45).

PRESIDENTE. Dobbiamo ancora esaminare gli articoli 37, 66, 74, 78, 80, 81 e 92 del

disegno di legge n. 2373, sospesi per attendere un nuovo parere della I Commissione.

In attesa che venga presentato il preannunciato emendamento all'articolo 37, passiamo all'articolo 66. Ne do lettura:

(*Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici*).

« I commi quarto e quinto dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

« I salariati nominati operai temporanei con effetto dal 1° settembre 1956, a qualsiasi mansioni applicati successivamente a tale data, sono inquadrati nella qualifica di agente tecnico di seconda classe dei ruoli degli agenti tecnici delle telecomunicazioni o dei trasporti.

Il collocamento in ruolo dei predetti salariati è disposto, ove occorra, in soprannumero prescindendosi dalle modalità e dai requisiti di cui ai precedenti commi.

Gli stessi benefici sono estesi agli operai assunti anteriormente al 1° settembre 1946 nell'ex territorio libero di Trieste e addetti a servizi di posta e telecomunicazioni, in qualsiasi posizione essi oggi si trovino. L'inquadramento per questi ultimi, avviene a domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre 1957 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione di questo articolo era stata sospesa in quanto nei suoi confronti era stato emesso parere contrario da parte della I Commissione.

Comunico che è stato presentato dal Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 66:

« Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applicano con effetto dal 31 dicembre 1957, ai salariati nominati operai temporanei al 1° settembre 1946, a qualsiasi mansioni applicati successivamente a tale data.

La disposizione del quinto comma del citato articolo 88 si applica ai ruoli organici della carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e degli agenti tecnici dei trasporti ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 66.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 74. Ne do lettura:

(Personale della carriera ausiliaria ex combattente).

« Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è concesso un aumento di due anni di anzianità nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge.

I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente.

Gli interessati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il trattamento più favorevole ».

L'esame dell'articolo era stato sospeso in quanto su di esso la I Commissione aveva dato parere contrario. Essendo state ora appianate le difficoltà e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 78. Ne do lettura:

(Promozione alle qualifiche di ufficiale di prima classe e ad agente di esercizio di seconda classe ed equiparate).

« Le promozioni ad ufficiale di prima classe o qualifiche equiparate e ad agente di esercizio di seconda classe o qualifiche equiparate, conferite, nella prima applicazione della presente legge, rispettivamente agli impiegati della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria, inquadrati in ruolo mediante i concorsi previsti dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 592, e quelle conferite agli impiegati della carriera ausiliaria inquadrati in ruolo ai sensi della legge 10 aprile 1959, n. 732, decorrono esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, dalla data di maturazione dell'anzianità minima di qualifica prevista dalla presente legge per l'ammissione agli scrutini relativi alle qualifiche anzidette.

Per la determinazione della decorrenza, ai fini giuridici, delle promozioni di cui al precedente comma le disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non sono applicabili agli impiegati che hanno già fruito dei benefici previsti delle disposizioni stesse.

Le promozioni ad ufficiale di prima classe o qualifiche equiparate e ad agente di esercizio di seconda classe o qualifiche equiparate, conferite, prima dell'entrata in vigore

della presente legge, agli impiegati che furono inquadrati in ruolo mediante i concorsi indetti ai sensi delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 592 od in applicazione della suindicata legge n. 732, sono retrodate, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, con le stesse modalità previste dalle norme di cui ai precedenti commi ».

Su questo articolo esiste un parere contrario da parte della I Commissione permanente. Ne viene proposta la soppressione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 78.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 80. Ne do lettura:

(Inquadramento nella qualifica di ufficiale di terza classe e nella qualifica di fattorino).

« L'inquadramento degli idonei dei concorsi per titoli, banditi in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è disposto a tutti gli effetti dal 31 dicembre 1957 per le categorie di personale previste dall'articolo 78 citato, primo comma, n. 1°), lettera b) e c), n. 2°), lettera b), c) e d), nonché per gli impiegati di cui alla lettera a) dei numeri medesimi che alla data predetta avevano compiuto un biennio, anche non continuativo, di servizio effettivo.

Per gli impiegati di cui al primo comma, n. 1°), lettera a) e n. 2°), lettera a), dello stesso articolo 78 della predetta legge n. 119, i quali non avevano compiuto al 31 dicembre 1957 un biennio di effettivo servizio, l'inquadramento è disposto, agli effetti giuridici, dalla stessa data del 31 dicembre 1957 e dalla data di assunzione se successiva e, agli effetti economici, dalla data di compimento di detto biennio.

Gli impiegati medesimi sono collocati in ruolo dopo l'ultimo di coloro che sono stati collocati alla data di decorrenza degli effetti economici.

Gli impiegati aventi titolo al collocamento nei ruoli aggiunti degli operatori di esercizio e degli agenti di esercizio, con effetto dal 31 dicembre 1957, sono inquadrati, dalla stessa data, rispettivamente alla qualifica di ufficiale di terza classe e di fattorino con precedenza rispetto agli impiegati di cui ai precedenti commi ».

L'articolo 80 era già stato da noi approvato in linea di principio, ma per esso esiste un parere contrario da parte della I Commis-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

sione. Lo pongo in votazione, con l'intesa che sarà rinviato di nuovo alla I Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 81. Ne do lettura:

(Concorsi per titoli per i posti disponibili nelle qualifiche di ufficiale di terza classe e di fattorino).

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio sono conferiti mediante:

1°) un concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe, al quale sono ammessi:

a) gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto i quali, applicati a mansioni esecutive anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al concorso bandito in applicazione dell'articolo 78 della legge stessa per non aver compiuto, alla data del relativo bando, il prescritto triennio di mansioni superiori;

b) gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78, comma primo, n. 1°), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo;

c) gli operai, comunque denominati, che al 31 dicembre 1957 abbiano prestato servizio con mansioni esecutive per almeno 180 giornate di effettivo lavoro;

2°) un concorso per titoli per la nomina a fattorino, al quale sono ammessi gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78, comma primo, n. 2°) della citata legge n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo nonché gli scortapieghi.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliaria.

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina degli idonei dei concorsi previsti dal primo comma è stabilito con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 80. A parità di decorrenza degli effetti economici hanno la precedenza in ruolo gli idonei dei concorsi banditi in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Penso che all'ultimo comma bisognerebbe adottare la seguente formula: « la decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina degli idonei nei concorsi di cui al 1° comma, è quella prevista dagli ultimi due comma del successivo articolo 92 ». Questo in sostituzione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Armato ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 81:

« La decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina degli idonei dei concorsi previsti dal primo comma, è stabilita al 1° gennaio 1961.

Per le somme corrisposte a qualsiasi titolo prima dell'entrata in vigore della presente legge, al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione i primi due comma dell'articolo 81 per i quali non vi sono emendamenti.

(Sono approvati).

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento Armato, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 81, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 81 nel suo complesso risulta pertanto così formulato:

(Concorsi per titoli per posti disponibili nelle qualifiche di ufficiali di terza classe e di fattorino).

« Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio sono conferiti mediante:

1°) un concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe al quale sono ammessi:

a) gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto i quali, applicati a mansioni esecutive anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al concorso bandito in applicazione dell'articolo 78 della legge stessa per non aver compiuto alla data del relativo bando il prescritto triennio di mansioni superiori;

b) gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78,

comma primo, n. 1°), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo;

c) gli operai, comunque denominati, che al 31 dicembre 1957 abbiano prestato servizio con mansioni esecutive per almeno 180 giornate di effettivo lavoro;

2°) un concorso per titoli per la nomina a fattorino, al quale sono ammessi gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78, comma primo, n. 2°) della citata legge n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo nonché gli scortapieghi.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliaria.

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina degli idonei dei concorsi di cui al primo comma è stabilita al 1° gennaio 1961.

Per le somme corrisposte a qualsiasi titolo prima dell'entrata in vigore della presente legge al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della presente legge ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 92. Ne do lettura:

(Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119).

« Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione della legge stessa e delle disposizioni in essa richiamate, eccezione fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'articolo 361, primo e secondo comma, e 362 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono retrodatate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori.

Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle allegate alla citata legge n. 119.

La retrodatazione di cui al precedente comma è applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e delle disposizioni poste in calce alle tabelle N, O e P dell'allegato I ed

alla tabella A dell'allegato III alla legge medesima.

Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti commi nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi.

Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio, richiesto dalle norme che disciplinano tali concorsi, posteriormente al 31 dicembre 1957, è disposto dalla data di compimento del periodo stesso.

Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati né la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni, conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge, hanno effetto dalla data di decorrenza delle tabelle medesime nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori dello stesso ruolo.

Tutte le promozioni conferite al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni successivamente alla data del 1° luglio 1960 sono retrodatate a tale data, nel limite dei posti in incremento previsti alla data stessa della presente legge, sempreché il personale fosse in possesso al 1° luglio 1960, dell'anzianità di servizio richiesta per le promozioni ».

Comunico che è stato presentato dal Sottosegretario di Stato per le poste il seguente emendamento sostitutivo degli ultimi due comma:

« Le promozioni conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge hanno effetto dalla data di decorrenza delle tabelle medesime nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori.

Tutte le promozioni conferite al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni successivamente alla data del 1° gennaio 1961 sono retrodatate a tale data, nel limite dei posti in incremento previsti alla data stessa dalla presente legge, sempre-

ché il personale fosse in possesso al 1° gennaio 1961 dell'anzianità di servizio richiesta per le promozioni ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 92.

(Sono approvati).

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento sostitutivo degli ultimi due comma dell'articolo 92, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 92 rimane pertanto così formulato nel suo complesso:

(Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119).

« Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione della legge stessa e delle disposizioni in essa richiamate, eccezione fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'articolo 361, primo e secondo comma, e 362 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono retrodatate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori.

Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle allegate alla citata legge n. 119.

La retrodatazione di cui al precedente comma è applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e delle disposizioni poste in calce alle tabelle *N*, *O* e *P* dell'allegato I ed alla tabella *A* dell'allegato III alla legge medesima.

Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti commi nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi.

Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio, richiesto dalle norme che disciplinano tali concorsi, posteriormente al

31 dicembre 1957, è disposto dalla data di compimento del periodo stesso.

Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati né la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge, hanno effetto dalla data di decorrenza delle tabelle medesime nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori.

Tutte le promozioni conferite al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni successivamente alla data del 1° gennaio 1961 sono retrodatate a tale data, nel limite dei posti in incremento previsti alla data stessa dalla presente legge, sempreché il personale fosse in possesso al 1° gennaio 1961 dell'anzianità di servizio richiesta per le promozioni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

E veniamo ora all'articolo 37. Ne do lettura:

(Nomina a consigliere di prima classe e promozione a direttore di sezione).

« Nei riguardi di tutti i vincitori dei concorsi per la nomina a consigliere di seconda classe, banditi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in base agli articoli 62, 63, 91 e 92 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, le promozioni a consigliere di prima classe dovranno ritenersi conferite, ad ogni effetto, con esclusione delle sole competenze arretrate, alla data in cui gli interessati hanno raggiunto l'anzianità minima prevista in applicazione dell'articolo 96 di detta legge.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa che, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di consigliere di prima classe e gli impiegati dei ruoli organici della carriera direttiva del personale tecnico di cui al precedente comma possono conseguire la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, secondo le norme contenute nel-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

l'articolo 368, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Comunico che l'onorevole Armato ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 37:

« Ai consiglieri di prima e seconda classe dei ruoli tecnici di cui alle tabelle C, D ed E dell'allegato I alla presente legge, aventi titolo alla riserva dei posti prevista dall'articolo 62 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e in possesso del diploma di laurea da data anteriore a quella del conferimento dell'incarico o comunque anteriore al 1° gennaio 1955 è attribuita un'anzianità convenzionale, non superiore ad anni tre, pari al periodo dell'attività di incarico di studio, di allievo telefonista o di meccanico, svolto anteriormente al 31 dicembre 1957, presso l'Amministrazione postelegrafonica.

L'anzianità di cui al precedente comma è valutabile ai soli fini dell'anzianità di carriera prevista dall'articolo 164, terzo e quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli interessati su domanda possono optare, sempre che non ne abbiano beneficiato, per il beneficio previsto dall'articolo 76 il quale non è cumulabile con quelli previsti dal presente articolo ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono decisamente contrario all'ultimo comma: qui non siamo più nel campo dei « borsisti », ma degli allievi telefonisti, il che è ben diverso.

PRESIDENTE. È detto esplicitamente che la norma non si applica ai dipendenti della azienda di Stato per i servizi telefonici.

ARMATO. Ma a quell'epoca era tutt'uno; e del resto, per essere più espliciti, debbo dire che anche i « borsisti » vengono pagati dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Forse sono stato infelice nella stesura del mio emendamento perché con esso desidero soltanto stabilire il concetto secondo il quale coloro i quali non volessero godere di questi benefici, possono godere del beneficio generale previsto dall'articolo 76. Non vorrei che una dizione infelice potesse trarre in inganno l'onorevole Sottosegretario.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il principio in base al quale noi siamo riusciti ad ottenere il parere favorevole della I e V Commissione alla proroga dell'articolo 96, è stato quello secondo il quale chi ne ha già beneficiato non ne può più usufruire.

ARMATO. Possiamo inserire l'inciso: « ...purché non ne abbiano già beneficiato... ». Sono il primo a dire che non se ne deve beneficiare due volte.

FABBRI. Sia chiaro che voterò l'articolo 37 nel testo precedentemente presentato perché le cose che mi sono permesso di rilevare l'altra volta, per me risultano vere non solamente per i dipendenti tecnici ma anche per gli amministrativi.

FRUNZIO. Propongo di sostituire, in tema di anzianità di carriera prevista al secondo comma, il riferimento all'articolo 164 con quello all'articolo 368.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono contrario, perché qui si tenderebbe a beneficiare una seconda volta delle provvidenze della legge Pitzalis.

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 37, presentato dall'onorevole Armato, rimane pertanto così formulato:

« Ai Consiglieri di prima e seconda classe dei ruoli tecnici di cui alle tabelle C, D ed E dell'allegato I alla presente legge, aventi titolo alla riserva dei posti prevista dall'articolo 62 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, in possesso di diploma di laurea di data anteriore a quella del conferimento dell'incarico o comunque anteriore al 1° gennaio 1955, è attribuita una anzianità convenzionale, non superiore ad anni 3, pari al periodo di attività di incarico di studio, di allievo telefonista o di meccanico, svolto anteriormente al 31 dicembre 1957, presso l'Amministrazione postelegrafonica.

L'anzianità di cui al precedente comma è valutabile ai soli fini dell'anzianità di carriera prevista dall'articolo 164, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli interessati su domanda possono optare, sempreché non ne abbiano beneficiato, per il beneficio previsto dall'articolo 76 il quale non è cumulabile con quelli previsti dal presente articolo ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 37.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 37, nei confronti del quale vi è parere contrario da parte della I Commissione.

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

L'articolo 37 rimane pertanto interamente formulato nell'emendamento sostitutivo al primo comma, testé approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle tabelle. Do lettura della tabella A, allegato I:

TABELLA A.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
900 (a)	Direttore generale di amministrazione	1
900 (a)	Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni	1
900	Direttore centrale	24 (b)
		26

(a) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che viene estesa all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

(b) Di cui quattro per la dirigenza di direzioni provinciali aventi sede in città con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

La I Commissione ha dato parere contrario alla nota b) della tabella A dell'allegato I. Poiché noi abbiamo votato all'articolo 3 il testo proposto dalla I Commissione, la nota b) evidentemente cade.

ARMATO. Qui nasce un problema di interpretazione sollevato appunto dall'articolo 3. È chiaro cioè che possono essere destinati a questi incarichi anche gli attuali titolari.

PRESIDENTE. Si rende quindi necessaria una modifica di coordinamento con l'articolo 3 e precisamente la sostituzione della nota b) della tabella A dell'allegato I con il seguente emendamento: « di cui quattro per gli incarichi previsti dall'articolo 3 della presente legge ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

SAMMARTINO, *Relatore*. Bisogna ora cambiare la data di decorrenza dal 1° luglio 1960 al 1° gennaio 1961.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, a seguito del parere della I Commissione, la sostituzione della data 1° luglio 1960 con la nuova data 1° gennaio 1961.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella A nel suo complesso con le modificazioni testé approvate.

La tabella A risulta pertanto così formulata:

TABELLA A.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° gennaio 1961
900 (a)	Direttore generale di amministrazione	1
900 (a)	Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni	1
900	Direttore centrale	24 (b)
		26

(a) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che viene estesa all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

(b) Di cui quattro per gli incarichi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Do lettura della tabella B:

TABELLA B.

Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
670	Ispettore generale	47
500	Direttore di divisione	180
402	Direttore di sezione	260
304	Consigliere di 1ª classe	} 790
284	Consigliere di 2ª classe	
240	Consigliere di 3ª classe	
		<u>1.277</u>

In questa tabella c'è un errore di stampa. Il coefficiente relativo al consigliere di prima classe anziché 304 deve intendersi 340.

Con questa precisazione e con la sostituzione della data 1° luglio 1960 con l'altra

1° gennaio 1961, pongo in votazione la tabella B.

(È approvata).

Do lettura della tabella C:

TABELLA C.

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° gennaio 1961
670	Ispettore generale	13
500	Direttore di divisione	34
402	Direttore di sezione	50
340	Consigliere di 1ª classe	} 113
284	Consigliere di 2ª classe	
		<u>210</u>

PRESIDENTE. Per le tabelle in genere noi ci troviamo nella seguente situazione. La I Commissione, molto probabilmente, aveva pensato di chiedere una nuova formulazione dell'articolo 22, nuova formulazione che in sede di parere non ha però trasmesso, mentre ha chiesto la soppressione delle note concernenti le tabelle F, L, P, Q.

Comunque, dato che codesto nuovo testo non è stato approvato, mentre è stato votato

l'articolo 22 secondo la formulazione che prevede le note, la osservazione non ci concerne.

Prima di passare ad altra tabella, pongo in votazione, per tutte le tabelle del disegno di legge, la decorrenza 1° gennaio 1961.

(È approvata).

Passiamo alla tabella L. Ne do lettura nel testo originario, tenendo presente che la decorrenza è stata modificata:

TABELLA L.

Ruolo organico della carriera esecutiva dei capi ufficio

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960	Numero dei posti dal 1° luglio 1961
357	Capo ufficio superiore	} 1.850	2.090
284	Capo ufficio principale		

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

La I Commissione, in merito a tale tabella, chiede che sia ripristinata la formulazione originaria.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sì, ma con il seguente spostamento:

Coefficiente 357	Posti 1.000
Coefficiente 284	» 1.090
	Posti 2.090

FABBRI. Quel 1.090 sta male... Non si potrebbe arrotondare la cifra?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La cifra raggiunta, onorevole Fabbri, rappresenta il massimo delle nostre possibilità.

ARMATO. Perché non suddividiamo la cifra globale in parti uguali? Potrebbe essere detto: coefficiente 357, 1045; coefficiente 284, 1045.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Va bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in analogia a quanto fatto per altre tabelle, la sostituzione delle seguenti due decorrenze, « 1° luglio 1960-1° luglio 1961 », nella tabella L considerate, nell'unica decorrenza « 1° gennaio 1961 ».

(È approvata).

Pongo in votazione il ripristino della tabella L con le seguenti modificazioni nel nu-

mero dei posti assegnati ad ogni coefficiente:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
257	Capo ufficio superiore	1.045
284	Capo ufficio principale	1.045
		2.090

(È approvata).

ARMATO. In analogia a quanto fatto per altre tabelle, è necessario inserire in questa la nota seguente (riferita al coefficiente 284):

« È attribuita con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, numero 119, una maggiorazione pari al 25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seguente nota (a) che va posta al coefficiente 284:

« È attribuita con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni ».

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella L nel suo insieme.

(È approvata).

Passiamo alla tabella P. Ne do lettura:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine di posta pneumatica ed automezzi.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
357	Capo tecnico di 1 ^a classe	7
284 (a)	Capo tecnico	15
240	Ufficiale tecnico di 1 ^a classe	153
211	Ufficiale tecnico di 2 ^a classe	
193	Ufficiale tecnico di 3 ^a classe	
		175

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

La V Commissione propone il ripristino, in sostituzione di tale tabella, di quella di cui al disegno di legge.

Pongo in votazione il ripristino della tabella P secondo la formulazione del disegno di legge del seguente tenore:

TABELLA P.

*Ruolo organico della carriera esecutiva
degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana.*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° gennaio 1961
357	Capo officina di 1 ^a classe	5
284 (a)	Capo officina	10
240	Ufficiale meccanico di 1 ^a classe	} 39
211	Ufficiale meccanico di 2 ^a classe	
193	Ufficiale meccanico di 3 ^a classe	
		<u>54</u>

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge, 27 febbraio 1958, n. 119 una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

(È approvata).

PRESIDENTE. All'articolo 22, ultimo comma, per coordinamento dobbiamo modificare la decorrenza « dal 1° luglio 1960 » in « dal 1° gennaio 1961 ». Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Per coordinamento, al terzo comma dell'articolo 59 pongo in votazione la soppressione delle parole « sino a tutto il 30 giugno 1961 ».

(È approvato).

Sempre per coordinamento, si deve ritornare all'articolo 61. Do la parola al rappresentante del Governo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Poiché abbiamo stabilito un'altra decorrenza, tutto l'articolo deve essere modificato, altrimenti gli invalidi potrebbero prendere tutti i posti disponibili. Il Governo, pertanto, propone il seguente articolo sostitutivo:

(Concorso per titoli)

« Fino al 30 giugno 1962, i posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera esecutiva di cui alle tabelle M, N, O e P dell'allegato I alla presente legge, detratti quelli occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 58 e 59, sono conferiti mediante concorsi per titoli, ai quali sono

ammessi gli impiegati esecutivi dei ruoli aggiunti e non di ruolo, compresi gli straordinari, nonché gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto e gli operai comunque denominati, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnino mansioni proprie del ruolo per il quale è bandito ciascun concorso.

Al concorso per titoli relativo al ruolo degli operatori di esercizio sono ammessi, altresì gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano a svolgere lavoro esecutivo a cottimo alle dipendenze del servizio risparmi postali ovvero presso gli uffici copia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi, previsti dal presente articolo, si prescinde dal possesso del titolo di studio e del limite massimo di età.

Gli idonei sono inquadrati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio, se successiva; in ogni caso la decorrenza economica non può avere effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di mansioni esecutive.

Gli impiegati medesimi sono collocati in ruolo, in relazione alla data dalla quale decorrono gli effetti economici, dopo l'ultimo iscritto.

I posti disponibili fino al 1° luglio 1962 nella qualifica iniziale del ruolo organico di

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

cui alla tabella R dell'allegato I alla presente legge, sono tutti riservati agli invalidi di guerra e assimilati. Sino a tale data l'aliquota dei posti agli invalidi di guerra ed assimilati è calcolata per gli altri ruoli organici della carriera esecutiva sulla metà dei posti disponibili ».

PRESIDENTE. Trattandosi di coordinamento, potremo esaminare questo articolo pridella votazione della legge a scrutinio segreto. Questa sera stessa trasmetterò alla I Commissione gli articoli 37, 45, 66, 74, 80, 81, 92 per i quali abbiamo avuto il parere contrario della I Commissione e che abbiamo votato, parte nel testo precedente, parte in una nuova formulazione.

Spero che la I Commissione si pronunci domani stesso — come il Presidente mi ha promesso — in modo che venerdì mattina potremo rimettere all'ordine del giorno il disegno di legge e pertanto votarlo a scrutinio segreto.

Rimane pertanto stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad un'altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Determinazione delle piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico (3253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione delle piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico ».

L'onorevole Colasanto ha facoltà, in sostituzione del Relatore onorevole Lombardi Ruggero assente, di riferire in merito.

COLASANTO, Relatore. La mia relazione sul disegno di legge sarà telegrafica.

Esso cerca di adeguare le piante organiche alla situazione venutasi a creare attualmente. Prego la Commissione di approvarlo, salvo gli eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Debbo comunicare, in merito al presente provvedimento, i pareri delle Commissioni interessate.

La V Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la I Commissione, riferendosi anche al disegno di legge n. 3279 concernente le promozioni a ruolo aperto ed al testo unificato delle proposte di legge n. 688, 1245, 1733, 1765, 1767, 1851, ci ha inviato il seguente parere:

« La I Commissione, esaminati i disegni di legge nn. 3253, 3279 ed il testo unificato delle

proposte di legge nn. 688, 1245, 1733, 1765, 1767, 1851 ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) di invitare la Commissione X ad unificare i testi dei suddetti progetti di legge, data la identità di materia, anche per far sì che le tabelle del disegno di legge n. 3253 vengano adeguate alle disposizioni del disegno di legge n. 3279, e ciò per conseguire una configurazione delle piante organiche corrispondente alle disposizioni dei due disegni di legge. Pertanto, ha rinviato l'esame delle tabelle in attesa che la Commissione X proceda alle modifiche di esse, appunto in aderenza alle disposizioni del disegno di legge n. 3279, e ne dia comunicazione alla I Commissione;

b) per quanto riguarda il disegno di legge n. 3253, la I Commissione delibera di esprimere parere favorevole al complesso delle disposizioni in esso contenute. Ritiene, tuttavia, di manifestare gravi perplessità sull'articolo 6, alla cui attuale formulazione esprime parere contrario. In via subordinata, qualora la Commissione X ritenesse che assolute esigenze dell'Amministrazione giustificano tali disposizioni, sarebbe necessario che fossero determinati il periodo massimo per il quale l'Amministrazione delle ferrovie possa reclutare, con contratto, il personale occorrente per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, e precisare la qualità delle prestazioni professionali che si richiedono al personale assumendo, riservandosi di esprimersi eventualmente sul nuovo testo dell'articolo in questione ».

ANGELINI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Desidererei comunicare come, in un colloquio avuto con il Presidente della I Commissione e con l'onorevole Berry, a proposito della unificazione dei due disegni di legge n. 3253 e n. 3279, io abbia fatto presenti le ragioni che non consentivano detta unificazione.

La I Commissione, ascoltate tali ragioni, ha detto di rinunciare alla richiesta di unificazione, ma ha detto altresì di volere che le tabelle previste nel provvedimento in questo momento al nostro esame, portino le qualifiche raggruppate.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, circa il colloquio dallo stesso avuto con il Presidente ed il relatore della I Commissione; ciò non significa, comunque, che non si abbia un parere contrario, da parte di detta Commissione.

Comunque, siccome dobbiamo tornare alla I Commissione per quel che concerne le ta-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

belle, procediamo, nella fondata speranza che, date le assicurazioni avute dall'onorevole Sottosegretario, la Commissione stessa non insista nella richiesta di unificazione dei provvedimenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per ciascuna delle qualifiche previste dai quadri di classificazione integrati come al successivo articolo 2, sono stabiliti dalle unite tabelle (allegato n. 1).

(È approvato).

ART. 2.

Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituite le qualifiche di interprete superiore e di controllore viaggiante superiore. Conseguentemente:

la tabella *A sub* allegato n. 3-A e la tabella *C sub* allegato n. 3-C, alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano rispettivamente modificate come dall'annesso allegato (allegato n. 2);

gli allegati n. 5 e n. 12 della stessa legge sono modificati come dall'annesso allegato (allegato n. 3);

il quadro di equiparazione già emanato ai sensi dell'articolo 2 della cennata legge 26 marzo 1958, n. 425, in relazione alla istituzione delle nuove qualifiche verrà integrato, con proprio decreto, dal Ministro dei trasporti;

alle qualifiche del personale dell'esercizio, previste dall'articolo 58 (premio di operosità) delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, sono aggiunte quelle appresso indicate, a fianco di ciascuna delle quali sono precisate le misure giornaliere di premio spettante:

interprete superiore: le misure previste per la qualifica di capo gestione superiore;

controllore viaggiante superiore: le misure previste per la qualifica di controllo viaggiante principale, aumentate di lire 100.

(È approvato).

ART. 3.

Il testo dell'articolo 28 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« *Attribuzioni del personale di concetto degli uffici.*

« Il personale di concetto degli uffici svolge attività di carattere amministrativo, contabile e tecnico, corrispondente al grado di cultura richiesto per l'immissione in impiego e previste dai regolamenti dell'Azienda ed espleta le funzioni di ispezione e di controllo che di volta in volta gli vengono attribuite, rimanendo responsabile dell'applicazione delle leggi e regolamenti.

Al personale delle due qualifiche più elevate del gruppo di concetto può essere attribuita anche la dirigenza di reparti di minore importanza o di unità assimilate ».

(È approvato).

ART. 4.

All'ultimo comma dell'articolo 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto quanto segue:

« Detto periodo potrà essere superato in tutti i casi in cui si verificano situazioni di soprannumero rispetto all'organico ».

(È approvato).

ART. 5.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è data facoltà al Ministro dei trasporti di provvedere alla copertura dei posti disponibili da destinare a pubblici concorsi nelle singole carriere in base alle piante stabilite dall'articolo 1, mediante reclutamento, nelle qualifiche di prima assunzione, degli idonei dell'ultimo concorso bandito, anche oltre i limiti previsti dal 3° comma dell'articolo 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono da considerare concorsi banditi per distinte carriere quello per operaio qualificato del Servizio impianti elettrici e quello per la stessa qualifica del Servizio materiale e trazione.

La suddetta facoltà sarà esercitata mediante decreti del Ministro dei trasporti i quali stabiliranno oltre che i quantitativi di assunzioni, anche le decorrenze delle assunzioni.

Analogamente, i posti che in conto delle suddette disponibilità saranno riservati ai concorsi interni di cui all'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, potranno essere

coperti, nei casi di concorsi già banditi a posti limitati, con la nomina di idonei oltre i vincitori.

(È approvato).

Gli onorevoli Bogoni e Marchesi, e l'onorevole Colasanto hanno presentato a questo punto identico emendamento aggiuntivo, articolo 5-bis. Ne do lettura:

« Il personale delle ferrovie dello Stato che alla data del 30 aprile 1958 rivestiva le qualifiche di segretario capo, segretario tecnico, revisore capo, assistente lavori capo e disegnatore capo, con almeno tre anni di anzianità nel grado VI, gruppo B, del cessato ordinamento approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, oppure che aveva conseguito l'idoneità in concorsi esterni per esami banditi dall'amministrazione ferroviaria a posti di gruppo A, è, a tutti gli effetti economici e giuridici, inquadrato in soprannumero nelle qualifiche di ispettore di 1ª classe (ex grado V, gruppo A) con decorrenza 1º gennaio 1959.

Ai fini dell'inquadramento è richiesto che il personale interessato, alla suddetta data del 1º gennaio 1959, sia munito di laurea e sia stato dall'amministrazione ferroviaria utilizzato in mansioni superiori del gruppo A per almeno 200 giornate.

Tale inquadramento sarà effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in base ad una graduatoria formulata con i criteri delle promozioni per merito comparativo previsti dal cessato regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con il predetto regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ».

BOGONI. Tale emendamento corrisponde all'articolo 2 del testo unificato delle proposte di legge nn. 688, 1245, 1733, 1765, 1767, 1851, inviato alla I Commissione, unico articolo sul quale la Commissione stessa si è pronunciata positivamente.

PRESIDENTE. È vero che l'articolo 5-bis proposto corrisponde sostanzialmente all'articolo 2 del testo unificato, ma è pur vero che sullo stesso non abbiamo avuto il parere della V Commissione, parere che invece esiste per quanto concerne la proposta di legge Troisi. E tale proposta si riferisce appunto al problema oggetto dell'emendamento.

COLASANTO, *Relatore*. E qui non esiste maggior onere, se non in misura trascurabile.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Senza entrare nel merito dell'emenda-

damento, le osservazioni che al riguardo il Governo fa sono le seguenti: l'emendamento stesso non concerne il disegno di legge in esame, trattando lo stesso di una modificazione dello Stato giuridico del personale, modificazione che dovrebbe essere esaminata nella sede competente.

Qui in Commissione sono presenti rappresentanti di sindacati, i quali fanno come il Governo sia a buon punto nella stesura del disegno di legge concernente, appunto, le modificazioni allo stato giuridico del personale.

In conseguenza di ciò, pregherei i proponenti l'emendamento di non insistere nella presentazione dello stesso, proprio in quanto il problema che qui si pone può trovare soluzione nel corso dell'esame del predetto disegno di legge.

BOGONI. Prendo atto che il Governo non è contrario all'emendamento, ma ne fa soltanto una questione di proponibilità. Però il Governo, anche attraverso la bocca dell'ex Sottosegretario Colasanto, ha affermato che in un prossimo disegno di legge avrebbe affrontato il problema.

Il disegno di legge n. 3253 ha per titolo: « Determinazione delle piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico ».

L'articolo 2 del testo unificato ha come oggetto, al pari della proposta di legge Troisi, le modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Coloro che erano commissari all'epoca in cui approvammo la legge n. 425, ricordano che l'onorevole Troisi presentò un emendamento a quella legge.

Le Camere, però, stavano per essere sciolte e, se l'emendamento fosse stato accolto, la legge sarebbe dovuta tornare al Senato. Si rinunciò, pertanto, all'emendamento e si presentò un ordine del giorno che fu accolto dal Governo, il quale si impegnava a presentare un disegno di legge.

Fu l'onorevole Troisi a presentare una proposta di legge corrispondente a quanto la Commissione aveva deliberato. Questa proposta di legge, però, non fu votata.

Tutti ricordano che la Commissione a più riprese ha cercato di affrontare il problema e a più riprese il Governo, tramite l'allora Sottosegretario Colasanto, ci ha assicurato che il problema sarebbe stato esaminato con gli organici.

Oggi ci si presenta finalmente l'occasione di risolvere il problema. Ma il Governo af-

ferma che l'emendamento non è proponibile ed io dico che è proponibile, anzi proponibilissimo, ed è ora che sia accolto.

La I Commissione, del resto, ha dato il suo parere favorevole alle sei proposte di legge che sono state esaminate congiuntamente al disegno di legge.

Io domando: perché questa improponibilità non è stata fatta a suo tempo.

CAPPUGI. Desidererei fare la seguente proposta: pregherei i proponenti l'emendamento 5-bis — che sostanzialmente si rifà all'articolo 2 del testo unificato — di non insistere nella presentazione dello stesso, facendone oggetto di un provvedimento a parte.

PRESIDENTE. Essendo in questo momento assente uno dei proponenti, onorevole Cappugi, lasciamo sospesa la questione.

L'onorevole Cappugi propone il seguente articolo aggiuntivo, 5-ter:

« I concorsi interni per esami di cui all'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, possono essere banditi, quando occorra, distintamente per specialità o mestiere ».

CAPPUGI. Siccome ora tale distinzione non viene fatta, il che crea delle difficoltà, mi sembrerebbe opportuno concedere all'Amministrazione questa facoltà.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento testé letto.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Esprimo in merito parere positivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, articolo 5-ter, di cui ho sopra dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« In occasione di stanziamenti straordinari concessi all'Azienda delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di lavori di costruzione, potenziamento, ampliamento o ammodernamento di impianti, è data facoltà all'Azienda stessa di provvedere, limitatamente al periodo strettamente necessario, al reclutamento a mezzo di contratto del personale occorrente.

La spesa relativa non dovrà superare il 2 per cento degli stanziamenti concessi ».

Da parte degli onorevoli Cappugi, Colasanto, Canestrari, Frunzio è stato presentato all'articolo 6 un emendamento soppressivo dell'articolo stesso.

CAPPUGI. Risparmio ai colleghi la illustrazione dei motivi per i quali chiedo la soppressione, rifacendomi alla motivazione che

accompagnò il parere positivo, in merito a detto emendamento, della I Commissione (Affari costituzionali).

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il mantenimento dell'articolo 6 troverebbe la sua giustificazione nelle esigenze del piano di ammodernamento delle ferrovie dello Stato. Comunque, di fronte alla opposizione della I Commissione, nonché all'emendamento degli onorevoli Cappugi, Colasanto, Canestrari e Frunzio, mi rimetto alla decisione della Commissione.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Veramente, non è che da parte della I Commissione vi è stata una opposizione precisa. Si sono domandate delle spiegazioni. Comunque, dal momento che il Governo rinuncia...

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non rinuncia affatto! Ci terrebbe, anzi, a mantenere il testo. Si rimette semplicemente alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della I Commissione su questo punto:

« ...ritiene tuttavia di manifestare gravi perplessità sull'articolo 6, alla cui attuale formulazione esprime avviso contrario... ».

Dal momento che è stato presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 6, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo stesso.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Qualora per il primo biennio dalla data di decorrenza degli effetti della presente legge i manovali con 10 anni di anzianità non fossero sufficienti a coprire i posti disponibili delle qualifiche di ausiliario di stazione e di frenatore, saranno ammessi per lo stesso periodo allo scrutinio per l'avanzamento alle suddette qualifiche anche i manovali con anzianità minore, purché non inferiore a 5 anni.

Per lo stesso periodo possono conferirsi promozioni per merito comparativo, previo esame di accertamento, alla qualifica di macchinista T. M. a favore del personale rivestito della qualifica di aiuto macchinista con almeno 5 anni di permanenza nella qualifica stessa ».

Al primo comma di tale articolo è stato presentato, da parte degli onorevoli Cappugi, Colasanto, Frunzio e Canestrari, il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole*: non inferiore a cinque anni, *le parole*: non inferiore a tre anni ».

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

CAPPUGI. Questo emendamento concerne una questione piuttosto controversa, che già in sede di discussione dello stato giuridico offrì motivo di ampia discussione. Infatti, mentre per gli statali il periodo in questione viene stabilito sulla base di 3-4 anni, per i ferrovieri tale periodo deve essere di 3-5 anni.

Tutto ciò ha creato, in tutto il personale ferroviario, uno stato d'animo veramente grave.

L'emendamento cerca proprio di ovviare a tale situazione.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime, in merito all'emendamento, avviso contrario.

Le norme contemplate nell'articolo 7, per ciò che concerne i manovali, sono eccezionali e favorevoli agli interessati. Inoltre, la questione è stata regolata, nei termini di cui appunto all'articolo 7, d'intesa con i sindacati.

Pregherei perciò la Commissione di non approvare tale emendamento.

PRESIDENTE. Comporta maggior onere l'emendamento?

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sì.

PRESIDENTE. Quindi lo stesso, se approvato, dovrebbe andare alla V Commissione...

CAPPUGI. Se si tratta di correre il rischio di ritardare l'approvazione della legge, ritiro, a nome anche degli altri proponenti, l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Al secondo comma dell'articolo 7 è stato proposto, dagli onorevoli Cappugi, Colasanto, Frunzio e Canastrari, il seguente emendamento:

« Sostituire alle parole: con almeno cinque anni, le parole: con almeno tre anni ».

CAPPUGI. Ritiro, a nome anche degli altri proponenti, anche codesto emendamento, per le ragioni di cui sopra.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marchesi, Degli Esposti, Bogoni, hanno presentato, sempre all'articolo 7, il seguente emendamento:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per lo stesso periodo possono conferirsi promozioni per merito comparativo, alla qualifica di macchinista T. M. a favore del personale della qualifica di aiuto macchinista con almeno tre anni di permanenza nella qualifica stessa ed in possesso della richiesta abilitazione Modulo TV 209 ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Secondo le norme attuali, gli aiuto macchinisti passavano macchinista T. M. at-

traverso un esame. Il Governo può concedere che il passaggio stesso avvenga attraverso l'abilitazione di cui al modulo TV 209, ma, per quanto sopra detto, deve conservare i 5 anni contemplati nel testo governativo.

MARCHESI. Accetto tale proposta di modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho sopra data lettura, con la modifica testé accennata dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 7:

« Qualora per il primo biennio dalla data di decorrenza degli effetti della presente legge i manovali con 10 anni di anzianità non fossero sufficienti a coprire i posti disponibili delle qualifiche di ausiliario di stazione e di frenatore, saranno ammessi per lo stesso periodo allo scrutinio per l'avanzamento alle suddette qualifiche anche i manovali con anzianità minore, purché non inferiore a 5 anni.

Per lo stesso periodo possono conferirsi promozioni per merito comparativo, alla qualifica di macchinista T. M. a favore del personale della qualifica di aiuto macchinista con almeno 5 anni di permanenza nella qualifica stessa ed in possesso della richiesta abilitazione modulo TV 209 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« La presente legge ha effetto dal 30 giugno 1961.

Con la stessa decorrenza sono conferite promozioni per la copertura di posti risultanti disponibili in base alle tabelle organiche di cui al precedente articolo 1. Le promozioni stesse sono conferite in base alle graduatorie di merito approvate in seguito agli scrutini effettuati per gli avanzamenti dell'anno 1961 ».

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Vorrei sapere dal Governo se per i posti disponibili di una determinata qualifica deve intendersi anche quelli risultanti per promozioni alla qualifica superiore.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Noi abbiamo preso un impegno con i sindacati e con questo articolo 8 adempiamo ad esso. Siccome le promozioni dei ferrovieri si fanno a decorrere dal 1° gennaio al 30 giugno, anche quelle che sono fatte al 30 giugno si basano sugli scrutini del 1° gennaio, vale a dire sugli stessi scrutini e sugli stessi ordini di graduatoria. Se nel primo semestre si ren-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

dono disponibili determinati posti, nel secondo semestre si procede alle nomine.

In base all'aumento delle piante organiche, si renderanno disponibili determinati numeri di posti che saranno conferiti a coloro che sono stati promossi al 30 giugno 1961 che in sostanza è il 1° gennaio.

CAPPUGI. Cioè: man mano che si liberano i posti di grado superiore, questi vuoti vengono immediatamente rimpiazzati.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Condivido l'interpretazione favorevole del Governo.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Noi aumentiamo la pianta organica e facciamo le promozioni per i posti disponibili.

Altre interpretazioni non ne posso dare.

CAPPUGI. Quindi è chiaro che quelli che sono promossi per effetto dell'allargamento della pianta organica fanno i vuoti corrispondenti ai posti precedentemente occupati.

Questo articolo si deve intendere come una applicazione a scalare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo governativo.

(E. approvato).

Gli onorevoli Cappugi, Colasanto, Canestrari, Frunzio hanno presentato il seguente emendamento:

ART. 8-bis.

« All'ultimo comma dell'articolo 83 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

« Le norme di cui ai commi ottavo e nono (integrate dalla corresponsione delle maggiori competenze), si applicano anche nei confronti dei dipendenti che abbiano titolo agli scrutini ora per allora per motivi diversi da quelli enunciati nel secondo comma ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Per ragioni di sistematica questa norma trova più conveniente collocazione nello schema di disegno di legge che l'Amministrazione sta predisponendo, con la collaborazione dei sindacati, per l'aggiornamento e la modificazione dello stato giuridico dei ferrovieri. Pertanto la norma stessa verrà contemplata in tale schema di provvedimento.

CAPPUGI. Poiché il Governo aderisce al merito, dichiaro di ritirare l'emendamento, a nome anche degli altri proponenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cappugi, Colasanto, Frunzio, Canestrari hanno presentato

gli emendamenti 8-ter, 8-quater, che risultano poi ritirati e l'articolo 8-quinquies:

ART. 8-ter.

All'ultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

« Gli scrutini di avanzamento possono essere effettuati in data anteriore o posteriore a quella della decorrenza attribuibile alle relative promozioni ».

ART. 8-quater.

Le promozioni di qualifica con decorrenza comprese entro la data di entrata in vigore della presente legge, deliberate o da deliberare in applicazione delle norme dello stato giuridico del personale ferroviario, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, nonché quelle in applicazione della presente legge, possono essere conferite anche ai dipendenti cessati dal servizio prima della deliberazione dell'avanzamento, purché i medesimi alla data della decorrenza della promozione risultino in possesso dei prescritti requisiti per ottenerla.

ART. 8-quinquies.

Nei limiti degli organici previsti dall'articolo 1 della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, stabilirà gli organici dei singoli servizi per le qualifiche comuni a più servizi.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato provvederà alla ripartizione dei posti di pianta tra gli uffici e gli impianti dei vari servizi.

Il Ministro dei trasporti ed il direttore generale delle ferrovie dello Stato, nei casi in cui si rende necessario, provvederanno alle opportune variazioni degli organici nei limiti delle loro competenze fermo restando la pianta organica prevista dal predetto articolo 1.

CAPPUGI. Il problema riguarda la persona alla quale spetta la facoltà di attribuire ai vari servizi i posti disponibili nella pianta organica. Il provvedimento dispone, per l'aumento delle piante organiche in relazione alle qualifiche, chi è che attribuisce ai vari servizi i posti disponibili. Credo che sia opportuno, per quanto riguarda i servizi, che la competenza sia del Ministro, udito il consiglio d'amministrazione. Per quanto riguarda

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

la distribuzione nell'interno dei servizi la competenza è del direttore, udito il direttore del compartimento.

PRESIDENTE. Un articolo non di questo tipo, ma simile, concernente il disegno di legge di cui ci siamo occupati poc'anzi e cioè quello dei postelegrafonici, è stato ritenuto dalla I Commissione incostituzionale, in quanto sarebbe una specie di delega al Ministro per l'organizzazione dell'amministrazione e quindi inerente alla materia del pubblico impiego che è di competenza del Parlamento.

Poiché abbiamo, fra i disegni di legge che sono all'esame della Commissione anche quello sull'ordinamento delle ferrovie, ritengo che questo problema possa trovare più idonea sistemazione in quella sede.

Noi abbiamo, infatti, davanti alla Commissione, un disegno di legge sul riordinamento dell'azienda ferroviaria. In quella sede potremmo toccare anche questo argomento.

CAPPUGI. Se l'onorevole Sottosegretario, in analogia a quanto fatto in occasione di altri emendamenti, dichiara di essere, nel merito, d'accordo, salvo il trasferire lo stesso in più idonea sede, io lo ritiro.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io non ho alcuna difficoltà...

COLASANTO. Se viene ritirato l'emendamento occorre votare un ordine del giorno concernente il problema oggetto dell'emendamento stesso, ordine del giorno che potrebbe essere il seguente:

« La X Commissione, nell'approvare il disegno di legge n. 3253, invita il Governo, nella ripartizione dei posti delle piante organiche, ad agire in modo da perequare gli sviluppi di carriera dei dipendenti da diversi servizi ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è d'accordo sullo spirito dell'emendamento e dell'ordine del giorno.

CAPPUGI. Ritiro, quindi, l'emendamento da me presentato, firmando l'ordine del giorno testé letto dall'onorevole Colasanto.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo ritornare, a questo punto, all'emendamento aggiuntivo articolo 5-bis.

L'onorevole Cappugi aveva pregato gli onorevoli proponenti l'emendamento stesso di ritirarlo, trattandolo, con una decisione autonoma, in sede di esame della proposta di legge Troisi n. 688.

Tutto ciò ad evitare che, nell'eventualità di dover richiedere il parere della V Commissione, sia ritardata l'approvazione della presente legge.

BOGONI. Io non sono assolutamente contrario a ciò, ma vorrei che la proposta di legge dell'onorevole Troisi n. 688 fosse approvata nel più breve tempo possibile. Si potrebbe, forse, alla fine di questa seduta, iniziare l'esame...

Accetto, comunque, la proposta dell'onorevole Cappugi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9.

« Alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento nell'esercizio 1961-62 per milioni 3.000 sarà provveduto con una aliquota dei maggiori introiti per l'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515 ».

Pongo in votazione tale articolo, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli allegati.

Do lettura della tabella concernente il personale direttivo:

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
900	Direttori centrali di 1 ^a classe	} 19
900	Direttori compartimentali di 1 ^a classe	
900	Direttori centrali	} 35
900	Direttori compartimentali	
670	Ispettori capi superiori	195
500	Ispettori capi	450
402	Ispettori principali	683
342	Ispettori di 1 ^a classe	} 713
289	Ispettori	
Totale		2.095 (b)

(a) A carico dei singoli quantitativi di posti sono anche da considerare i cassieri *ad personam* dei livelli gerarchici corrispondenti.

(b) Di cui 995 posti per laureati in ingegneria e 92 posti per laureati in medicina.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Pongo in votazione tale tabella, alla quale non risultano presentati emendamenti.
(È approvata).

Do lettura della tabella riguardante il personale di concetto:

Personale di concetto.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
402	Segretari superiori di 1 ^a classe	207
402	Segretari tecnici superiori di 1 ^a classe	401
402	Revisori superiori di 1 ^a classe	31
342	Segretari superiori	546
342	Segretari tecnici superiori	352
342	Revisori superiori	78
285	Segretari capi	1.802
285	Segretari tecnici capi	834
285	Revisori capi	219
240	Segretari principali	} 4.465
213	Segretari	
240	Segretari tecnici principali	} 2.263
213	Segretari tecnici	
240	Revisori principali	546
Totale		<u>11.484</u>

Il Governo propone di sostituire tale tabella con la seguente (secondo quanto suggerito dalla I Commissione:

Personale di concetto.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
402	Segretari superiori di 1 ^a classe	207
342	Segretari superiori	546
285	Segretari capi	1.802
240	Segretari principali	} 4.465
213	Segretari	
Totale		<u>7.020</u>
402	Segretari tecnici superiori di 1 ^a classe	141
342	Segretari tecnici superiori	352
285	Segretari tecnici capi	834
240	Segretari tecnici principali	} 2.263
213	Segretari tecnici	
Totale		<u>3.590</u>
402	Revisori superiori di 1 ^a classe	31
342	Revisori superiori	78
285	Revisori capi	219
240	Revisori principali	546
Totale		<u>874</u>
Totale personale di concetto		<u>11.484</u>

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Pongo in votazione la tabella, secondo la formula emendata dal Governo.
(È approvata).

Passiamo all'esame della tabella concernente il personale tecnico degli uffici. Ne do lettura:

Personale esecutivo degli uffici.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
285	Applicati capi	402
285	Applicati tecnici capi	99
240	Applicati principali	1.479
240	Applicati tecnici principali	266
213	Applicati	2.150
180	Aiuto applicati	
213	Applicati tecnici	624
180	Aiuto applicati tecnici	
213	Applicati stenodattilografi	219
180	Aiuto applicati stenodattilografi	
Totale		5.239

Il Governo propone di sostituire tale tabella, con la seguente:

Personale esecutivo degli uffici.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
285	Applicati capi	402
240	Applicati principali	1.479
213	Applicati	2.150
180	Aiuto applicati	
213	Applicati stenodattilografi	219
180	Aiuto applicati stenodattilografi	
Totale		4.250
285	Applicati tecnici capi	99
240	Applicati tecnici principali	266
213	Applicati tecnici	624
180	Aiuto applicati tecnici	
Totale		989
Totale personale esecutivo degli uffici		5.239

Pongo in votazione la tabella secondo la formula di cui all'emendamento governativo.
(È approvata).

Do lettura della tabella concernente il personale ausiliario degli uffici, che, non essendo emendamento, porrò successivamente in votazione:

Personale ausiliario degli uffici.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
184	Aiutanti	524
184	Infermieri di 1ª classe	110
174	Infermieri	
174	Uscieri capi	341 (a)
163	Uscieri	828 (b)
159	Inservienti	756
Totale		2.559

(a) A carico di tale quantitativo sono da considerare anche i dipendenti rivestiti di qualifica di Commesso *ad personam*.

(b) A carico di tale quantitativo sono anche da considerare i dipendenti rivestiti di qualifica di Usciere di 1ª classe *ad personam*.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Passiamo ora alle tabelle concernenti il personale dell'esercizio. Do lettura di quella riguardante i dirigenti delle stazioni, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

PERSONALE DELL'ESERCIZIO.

Dirigenti delle stazioni.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
<i>Movimentisti.</i>		
402	Capi stazione sovrintendenti	27
357	Capi stazione superiori	219
311	Capi stazione principali	1.051
260	Capi stazione di 1 ^a classe	4.406 (a)
234	Capi stazione	4.000 (b)

(a) A carico dei quantitativi di posti previsti per le qualifiche di capo stazione di 1^a classe; capo gestione di 1^a classe, capo telegrafista di 1^a classe ed interprete di 1^a classe sono anche da considerare, rispettivamente, i dipendenti rivestiti delle qualifiche di capo stazione di 1^a classe a. p., Capo gestione di 1^a classe a. p., capo telegrafista di 1^a classe a. p. ed interprete di 1^a classe a. p.

(b) A carico di tali quantitativi sono anche da considerare i dipendenti rivestiti di qualifica di aiutante a. p. o di alunno a. p.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
<i>Gestionisti</i>		
402	Capi gestione sovrintendenti	11
357	Capi gestione superiori	73
311	Capi gestione principali	347
260	Capi gestione di 1 ^a classe	2.695 (a)
234	Capi gestione	3.650 (b)
<i>Telegrafisti</i>		
311	Capi telegrafisti principali	16
260	Capi telegrafisti di 1 ^a classe	90 (a)
234	Capi telegrafisti	78 (b)
<i>Interpreti</i>		
357	Interpreti superiori	2
311	Interpreti principali	9
260	Interpreti di 1 ^a classe	63 (a)
234	Interpreti	76
Totale		<u>16.813</u>

(a) A carico dei quantitativi di posti previsti per le qualifiche di capo stazione di 1^a classe, capo gestione di 1^a classe, capo telegrafista di 1^a classe ed interprete di 1^a classe sono anche da considerare, rispettivamente, i dipendenti rivestiti delle qualifiche di capo stazione di 1^a classe a. p., capo gestione di 1^a classe a. p., capo telegrafista di 1^a classe a. p. ed interprete di 1^a classe a. p.

(b) A carico di tali quantitativi sono anche da considerare i dipendenti rivestiti di qualifica di aiutante a. p. o di alunno a. p.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Do lettura della tabella concernente il personale esecutivo delle stazioni, i manovratori ed i deviatori:

Personale esecutivo delle stazioni.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
207	Assistenti principali di stazione	2.832
185	Assistenti di stazione	4.974
173	Ausiliari di stazione	1.652
<i>Manovratori.</i>		
188	Manovratori capi	485
185	Capi squadra manovratori	1.626
180	Manovratori	5.382
<i>Deviatori.</i>		
188	Deviatori capi	473
181	Capi squadra deviatori	1.463
173	Deviatori	5.453
Totale . . .		24.340

Pongo in votazione tale tabella, alla quale non sono stati presentati emendamenti.
(È approvata).

Do lettura della tabella riguardante i dirigenti dei depositi personale viaggiante, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

Dirigenti dei depositi personale viaggiante

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
311	Capi personale viaggiante superiori	27
292	Capi personale viaggiante principali	64
260	Capi personale viaggiante di 1ª classe	288
238	Capi personale viaggiante	356
Totale . . .		735

(È approvata).

Passiamo alla tabella dei controllori viaggianti. Ne do lettura:

Controllori viaggianti.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
303	Controllori viaggianti superiori	7
284	Controllori viaggianti principali	38
254	Controllori viaggianti di 1ª classe	80
234	Controllori viaggianti	120
Totale . . .		245

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Il Governo ha proposto 7 controllori viaggianti superiori. L'onorevole Geffer Wondrich nella sua proposta di legge proponeva 15 e cioè altrettanti per ogni compartimento. Il Ministero insiste sostenendo che controllori viaggianti che hanno un compito speciale possono essere in numero di 7 perché hanno una funzione da esplicare nei compartimenti con maggior traffico e con maggior difficoltà.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Questi controllori hanno degli incarichi speciali e per poter esplicare delle ispezioni speciali hanno delle funzioni ispettive sui controllori.

Una volta ce n'era uno solo, ma siccome con i sindacati abbiamo concordato 7, non torniamo indietro.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Oggi si approvano queste tabelle, per cui allorché si andrà ad esaminare, la proposta di legge Geffer Wondrich dovrà essere dichiarata preclusa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella dei controllori viaggianti di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella del personale dei treni a cui non sono stati presentati emendamenti:

Personale dei treni.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
<i>Dirigenti di treni.</i>		
223	Capi treno di 1 ^a classe	} 6.142
210	Capi treno	
<i>Esecutivo.</i>		
490	Conduttori	5.705 (a)
184	Assistenti viaggianti	737
180	Frenatori	3.949
Totale		16.533

(È approvata).

Pongo in votazione la nota (a), a cui non sono stati presentati emendamenti:

«(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di conduttore principale *ad personam*».

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella dei dirigenti dei depositi locomotive a cui non sono stati presentati emendamenti:

Dirigenti dei depositi locomotive.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
402	Capi deposito sovrintendenti	13
357	Capi deposito superiori	33
311	Capi deposito principali	98
260	Capi deposito di 1 ^a classe	198 (a)
250	Capi deposito	253
Totale		595

(È approvata).

Pongo in votazione la nota (a), a cui non sono stati presentati emendamenti:

(a) Sono da considerare a carico di tale pianta anche i dipendenti rivestiti di qualifica di capo deposito di 1^a classe *ad personam*.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Pongo in votazione la tabella del personale di macchina a cui non sono stati presentati emendamenti:

Personale di macchina.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
<i>Dirigenti di macchina.</i>		
241	Macchinisti di 1 ^a classe.	} 9.785
226	Macchinisti	
<i>Esecutivo.</i>		
207	Macchinisti T. M.	1.520
197	Aiuto macchinisti	9.315
184	Aiuto macchinisti T. M.	1.260
Totale		<u>21.880</u>

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella dei dirigenti della linea a cui non sono stati presentati emendamenti:

Dirigenti della linea.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
234	Sorveglianti principali della linea	311
210	Sorveglianti della linea	259
Totale		<u>570</u>

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella del personale esecutivo della linea a cui non sono stati presentati emendamenti:

Personale esecutivo della linea.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
177	Capi squadra della linea	2.320
170	Operai dell'armamento	7.358
164	Cantonieri	8.612 (a)
Totale		<u>18.290</u>

(È approvata).

Pongo in votazione la nota (a) a cui non sono stati presentati emendamenti:

«(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di guardiano *ad personam*.»

(È approvata).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Pongo in votazione la tabella dei dirigenti tecnici a cui non sono stati presentati emendamenti:

Dirigenti tecnici.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
402	Capi tecnici sovrintendenti	61
357	Capi tecnici superiori	182
311	Capi tecnici principali	511
260	Capi tecnici di 1 ^a classe	1.152 (a)
234	Capi tecnici	1.262 (b)
Totale		<u>3.168</u>

(È approvata).

Pongo in votazione le note (a) e (b) a cui non sono stati presentati emendamenti:

(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di capo tecnico di 1^a classe *ad personam*.

(b) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di sottocapo tecnico *ad personam* o di capo verificatori *ad personam*.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella degli operai e verificatori a cui non sono stati presentati emendamenti:

Operai e verificatori.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
199	Verificatori	982
197	Operai specializzati	4.511
183	Operai qualificati di 1 ^a classe	17.608
173	Operai qualificati	10.416 (a)
Totale		<u>33.517</u>

(È approvata).

Pongo in votazione la nota (a) alla quale non sono stati presentati emendamenti:

«(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di aiutante operaio *ad personam*».

(È approvata).

Passiamo alla tabella degli ufficiali delle navi traghetto. Ne do lettura:

Ufficiali delle navi traghetto.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
402	Comandanti di 1 ^a classe	8
402	Direttori di macchina di 1 ^a classe	8
357	Comandanti	14
357	Direttori di macchina	14
292	Ufficiali navali di 1 ^a classe	19 (a)
292	Ufficiali macchinisti di 1 ^a classe	19 (a)
260	Ufficiali navali	22
260	Ufficiali macchinisti	25
Totale		<u>129</u>

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Il Governo ha presentato un nuovo testo diverso solo formalmente. Ne do lettura:

Ufficiali delle navi traghetto

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
402	Comandanti di 1 ^a classe	8
357	Comandanti	14
292	Ufficiali navali di 1 ^a classe	19 (a)
260	Ufficiali navali	22
	Totale	63
402	Direttori di macchina di 1 ^a classe	8
357	Direttori di macchina	14
292	Ufficiali macchinisti di 1 ^a classe	19 (a)
260	Ufficiali macchinisti	25
	Totale	66
	Totale ufficiali delle navi traghetto	129

Non essendo stati presentati emendamenti, | delle navi traghetto nel nuovo testo gover-
pongo in votazione la tabella degli ufficiali | nativo.
(È approvata).

Pongo in votazione la nota (a) a cui non sono stati presentati emendamenti:

(a) A carico dei quantitativi di posti previsti per le qualifiche di ufficiale navale di 1^a classe e ufficiale macchinista di 1^a classe sono anche da considerare, rispettivamente, i dipendenti rivestiti delle qualifiche di ufficiale navale di 1^a classe *ad personam* ed ufficiale macchinista di 1^a classe *ad personam*.

(È approvato).

Passiamo alla tabella del personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto. Ne do lettura:

Personale esecutivo di coperte e di macchina delle navi traghetto.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
<i>Personale di coperta.</i>		
234	Primi nostromi	7
219	Secondi nostromi	19
197	Carpentieri di 1 ^a classe	5
184	Marinai scelti	7
184	Marinai scelti	92
180	Marinai	234
<i>Personale di macchina.</i>		
234	Capi motoristi	10
234	Capi elettricisti	10
219	Motoristi di 1 ^a classe	27
219	Elettricisti di 1 ^a classe	19
197	Motoristi	128
197	Elettricisti	37
163	Carbonai	56 (a)
	Totale	651

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Il Governo ha presentato un nuovo testo diverso solo formalmente. Ne do lettura:

Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto.

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
<i>Personale di coperta.</i>		
234	Primi nostromi	7
219	Secondi nostromi	19
184	Marinai scelti	92
180	Marinai	234
	Totale . . .	352
197	Carpentieri di 1 ^a classe	5
184	Carpentieri	7
	Totale . . .	12
	Totale personale di coperta . . .	364

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
<i>Personale di macchina.</i>		
234	Capi motoristi	10
219	Motoristi di 1 ^a classe	27
197	Motoristi	128
163	Carbonai	56 (a)
	Totale . . .	221
234	Capi elettricisti	10
219	Elettricisti di 1 ^a classe	19
197	Elettricisti	37
	Totale . . .	66
	Totale personale di macchina . . .	287
	Totale personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto . . .	651

Pongo in votazione la tabella del personale di coperta e di macchina delle navi traghetto | nel nuovo testo governativo, a cui non sono stati presentati emendamenti.
(È approvata).

Do lettura della nota (a):

«(a) Sono da considerare a carico di tale pianta anche i dipendenti rivestiti della qualifica di fuochista *ad personam*».

Il Governo ha presentato il seguente testo:

«(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti alla qualifica di fuochista *ad personam*».

Pongo in votazione la tabella (a) nel testo governativo.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Pongo in votazione la tabella dei manovali a cui non sono stati presentati emendamenti:

<i>Manovali.</i>		
Coefficienti	Qualifiche	Quantità
176	Capi squadra manovali	982
164	Manovali	22.260
Totale . . .		<u>23.242</u>

(È approvata).

Pongo in votazione il riassunto a cui non sono stati presentati emendamenti:

RIASSUNTO

PERSONALE DIRETTIVO	N.	2.095
PERSONALE DEGLI UFFICI:		
Personale di concetto	N.	11.484
Personale esecutivo degli uffici	»	5.239
Personale ausiliario degli uffici	»	2.559
		<u>Totale . . .</u>
PERSONALE DELL'ESERCIZIO:	»	19.282
Dirigenti delle stazioni	N.	16.813
Personale esecutivo delle stazioni	»	24.340
Dirigenti dei depositi personale viaggiante	»	735
Controllori viaggianti	»	245
Personale dei treni	»	16.533
Dirigenti dei depositi locomotive	»	595
Personale di macchina	»	21.880
Dirigenti della linea	»	570
Personale esecutivo della linea	»	18.290
Dirigenti tecnici	»	3.168
Verificatori ed operai	»	33.517
Ufficiali delle navi traghetto	»	129
Personale esecutivo delle navi traghetto	»	651
Manovali	»	23.242
		<u>Totale . . .</u>
		»
		160.708
Totale generale . . .		N. <u>182.085</u>

(È approvato).

Pongo in votazione l'Allegato n. 2, il sub Allegato n. 3-A e il sub Allegato n. 3-C a cui non sono stati presentati emendamenti:

ALLEGATO N. 2.

MODIFICHE AI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

TABELLA A

Sub ALLEGATO N. 3-A

DIRIGENTI DELLE STAZIONI.

Omissis.

INTERPRETI.

357	Interprete superiore.
311	Interprete principale.
292	Interprete di 1 ^a classe <i>ad personam</i> .
260	Interprete di 1 ^a classe.
234	Interprete.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961.

TABELLA - C.

Sub ALLEGATO N. 3-C

Omissis.

CONTROLLORI VIAGGIANTI.

- 303 Controllore viaggiante superiore.
 284 Controllore viaggiante principale.
 254 Controllore viaggiante di 1ª classe.
 234 Controllore viaggiante.

(È approvato).

Pongo in votazione l'Allegato n. 3 a cui non sono stati presentati emendamenti:

ALLEGATO N. 3.

MODIFICA ALL'ALLEGATO 5 ALLA LEGGE 26 MARZO 1958, n. 425

Tabella degli stipendi annui iniziali

Coefficiente.	QUALIFICA	Stipendio annuo iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, modificata con la legge 3 agosto 1957, n. 700
	<i>Omissis.</i>	
	PERSONALE DELL'ESERCIZIO.	
	<i>Dirigenti delle stazioni.</i>	
	<i>Omissis.</i>	
234	Capo telegrafista	702.000
357	Interprete superiore	1.071.000
311	Interprete principale	933.000
292	Interprete di 1ª classe <i>ad personam</i>	876.000
260	Interprete di 1ª classe	780.000
234	Interprete	702.000
	<i>Omissis.</i>	
	<i>Controllori viaggianti.</i>	
303	Controllore viaggiante superiore	909.000
284	Controllore viaggiante principale	852.000
254	Controllore viaggiante di 1ª classe	762.000
234	Controllore viaggiante	702.000
	<i>Omissis.</i>	

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Segue ALLEGATO N. 3.

MODIFICA ALL'ALLEGATO 12 ALLA LEGGE 26 MARZO 1958, n. 425
ORDINAMENTO DELLE PROMOZIONI

Quadro degli avanzamenti.

QUALIFICA	PROMOZIONI PER:	
	merito comparativo	concorso interno per esame
	alle qualifiche di:	
	PERSONALE DELL'ESERCIZIO: STAZIONI.	
Capo stazione sovrintendente	—	—
Capo gestione sovrintendente	—	—
Capo stazione superiore.	Capo stazione sovrintendente	} Ispettore di 1 ^a classe (5)
Capo gestione superiore.	Capo gestione sovrintendente	
Interprete superiore	—	
Capo stazione principale	Capo stazione superiore	} Ispettore di 1 ^a classe
Capo gestione principale	Capo gestione superiore	
Capo telegrafista principale	—	
Interprete principale	Interprete superiore	
	<i>Omissis.</i>	
	PERSONALE DELL'ESERCIZIO: TRENI.	
Capo personale viaggiante superiore	—	} Ispettore di 1 ^a classe (5)
Controllore viaggiante superiore	—	
Capo personale viaggiante principale	Capo personale viaggiante superiore	} Ispettore di 1 ^a classe
Controllore viaggiante principale.	Controllore viaggiante superiore	
	<i>Omissis.</i>	

(È approvato).

Il disegno di legge sarà inviato, per le modifiche alle tabelle e per i rilievi in ordine alla proposta di unificazione delle due proposte di legge nn. 3253 e 3279, che la Commissione non ha ritenuto di seguire, alla I Commissione e subito dopo sarà posto di nuovo all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

COLASANTO, *Relatore*. Sarò telegrafico. Sostanzialmente questo disegno di legge tende a perequare la situazione dei ferrovieri a quella degli altri impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli. All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti. Lo porrò in votazione:

« I posti di ispettore principale, di ispettore di 1ª classe e di ispettore del gruppo direttivo sono resi cumulativi in unico organico ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le promozioni ad ispettore di 1ª classe e quelle ad ispettore principale si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento rispettivamente di due e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza ».

L'onorevole Frunzio propone di sostituire alle parole: « quattro anni », le altre: « tre anni ».

FRUNZIO. Attualmente le promozioni avvengono dopo tre anni. Prego la Commissione di voler accogliere il mio emendamento in quanto non possiamo danneggiare questi funzionari che attualmente sono promossi dopo tre anni.

La I Commissione non si è pronunciata non essendo stato ancora presentato l'emendamento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il testo unificato delle proposte di legge nn. 688,

1245, 1733, 1765, 1767 e 1851 la I Commissione ha espresso il parere favorevole al solo articolo 2 e parere contrario agli altri articoli, oltre che a tutti gli emendamenti proposti allo stesso testo unificato.

FRUNZIO. Questo è un emendamento ad una nuova legge.

PRESIDENTE. Il suo emendamento è uguale all'articolo 1 della sua proposta di legge e del testo unificato. Evidentemente, pertanto, la I Commissione ha dato parere contrario.

FRUNZIO. Questo disegno di legge è stato molto discusso anche perché ha portato ai ruoli aperti altre categorie.

Così oggi, anche per questa considerazione di priorità, non possiamo danneggiare una categoria portando la loro carriera da tre anni a quattro anni.

COLASANTO, *Relatore*. Io credo sia il caso di aderire all'emendamento presentato dall'onorevole Frunzio.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime, in merito all'emendamento Frunzio, parere negativo.

Noi siamo addivenuti alla formulazione di cui al testo del disegno di legge, in pieno accordo con le categorie e con i sindacati. Non si può venire meno a tale formula... D'altronde, il beneficio dei tre anni dovrebbe, allora, essere esteso a tutti...

PETRUCCI. Mi associo a quanto chiesto dall'onorevole Frunzio. Se esiste una disposizione che favorisce gli impiegati, il tornare indietro, mi sembra veramente assurdo. Si tratta di un principio di giustizia!

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ma chiamiamo le cose come sono! Non si tratta di giustizia!

PETRUCCI. Perché si è tornati indietro?

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Perché si sono fatti i ruoli aperti.

DEGLI ESPOSTI. Siccome anche per quanto concerne l'emendamento Frunzio esiste una disposizione di legge, riguardante appunto il problema specifico, non si potrebbe adottare anche in questo caso la soluzione di cui all'emendamento Bogoni?

PRESIDENTE. Per l'emendamento Bogoni, la soluzione poteva essere adottata. In questo caso vi è preclusione, nei confronti appunto di tale soluzione, in quanto il disegno di legge che stiamo approvando prevede una disposizione diversa da quella contenuta nell'emendamento.

Comunque, accantoniamo per ora tale questione, ed esaminiamo gli articoli, in merito ai quali non esistono emendamenti.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Do lettura degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, che, non esistendo emendamenti in proposito, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

I posti di segretario capo, di segretario principale e di segretario nonché delle qualifiche equiparate dal gruppo di concetto sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito delle singole carriere dei segretari, dei coadiutori, dei segretari tecnici, dei coadiutori tecnici e dei revisori.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le promozioni a segretario principale e a segretario capo e quelle alle qualifiche equiparate del gruppo di concetto si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza e, comunque, per il personale inquadrato nel gruppo di concetto in applicazione dell'articolo 181 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con anzianità complessiva non inferiore a nove anni nelle qualifiche del gruppo di concetto ed in quelle di applicato e di applicato principale.

La stessa anzianità complessiva di nove anni, di cui al comma precedente, è richiesta, altresì, per il passaggio, in applicazione dello stesso articolo 181, dalle qualifiche di applicato capo o di applicato tecnico capo a quelle di segretario capo o di segretario tecnico capo.

Il quinquennio prescritto per l'applicazione del medesimo articolo 181, s'intende prorogato, esclusivamente ai fini di cui ai precedenti commi, al compimento del suddetto periodo di nove anni di anzianità complessiva.

(*È approvato*).

ART. 5.

Nel gruppo esecutivo degli uffici è istituita la qualifica di applicato principale stenodattilografo con coefficiente di stipendio 240.

Dalla predetta qualifica si accede mediante scrutinio per merito comparativo, dopo almeno 3 anni di anzianità, alla qualifica di applicato capo, in concorrenza con gli applicati principali.

(*È approvato*).

ART. 6.

I posti di applicato principale, di applicato e di aiuto applicato nonché delle quali-

fiche equiparate del gruppo esecutivo degli uffici sono resi cumulabili in unico organico nell'ambito delle singole carriere degli applicati, degli applicati tecnici e degli applicati stenodattilografi.

ART. 7.

Le promozioni ad applicato e ad applicato principale e quelle alle qualifiche equiparate del gruppo esecutivo degli uffici si conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 8.

I posti di usciere capo, di usciere e di inserviente del gruppo ausiliario sono resi cumulativi in unico organico.

(*È approvato*).

ART. 9.

Le promozioni ad usciere e quelle ad usciere capo si conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

Le promozioni ad infermiere di 1^a classe si conferiscono a ruolo aperto per merito assoluto, al compimento di tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 10.

I posti di capo stazione principale, di capo stazione di 1^a classe e di capo stazione nonché quelli delle qualifiche corrispondenti dei gruppi dei dirigenti dell'esercizio sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito delle singole carriere dei capi stazione, capi gestione, capi telegrafisti, interpreti capi personale viaggiante, controllori viaggianti, sorveglianti della linea, capi deposito, capi tecnici, ufficiali navali e ufficiali macchinisti.

(*È approvato*).

ART. 11.

Le promozioni a capo stazione di 1^a classe e a capo stazione principale e quelle alle qualifiche corrispondenti delle carriere indicate nel precedente articolo 10, ad eccezione dei sorveglianti della linea, degli ufficiali navali e degli ufficiali macchinisti, si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

merito comparativo, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

Le promozioni a capo stazione di 1^a classe, a capo gestione di 1^a classe e a capo telegrafista di 1^a classe sono subordinate al superamento dell'esame di idoneità alla dirigenza impianti.

Le promozioni a sorvegliante principale della linea e quelle ad ufficiale navale di 1^a classe e ad ufficiale macchinista di 1^a classe sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

(È approvato).

ART. 12.

I posti di assistente principale di stazione e di assistente di stazione, di operaio dell'armamento e di cantoniere, di operaio qualificato di 1^a classe e di operaio qualificato, di marinaio scelto e di marinaio, di carpentiere di 1^a classe e di carpentiere, di motorista di 1^a classe e di motorista, di elettricista di 1^a classe e di elettricista sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito di ciascun gruppo e carriera.

(È approvato).

ART. 13.

Le promozioni ad assistente principale di stazione, a capo treno di 1^a classe, a macchinista di 1^a classe, ad operaio dell'armamento,

ad operaio qualificato di 1^a classe, a marinaio scelto, a carpentiere di 1^a classe, a motorista di 1^a classe e ad elettricista di 1^a classe si conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento di tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza e, per le qualifiche determinate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 74 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono subordinate, anche nella prima applicazione della presente legge, al conseguimento di speciali abilitazioni.

(È approvato).

ART. 14.

Ai fini delle promozioni a ruolo aperto le anzianità nelle qualifiche *ad personam* si cumulano con le anzianità delle singole qualifiche immediatamente precedenti.

(È approvato).

In considerazione dell'ora tarda il seguito dell'esame del presente disegno di legge, è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 21,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI